

Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321

art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

art. 2 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 321/2003

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è aggiunto il seguente comma:

<<4 bis. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, i produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, possono commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purché:

- a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente;
- b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilità di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE